



ULTRAS e Tifo: due parole inconciliabili nel sistema dei controlli

E' necessaria una premessa.

Prima di pensare alla crisi delle singole società calcistiche è importante inquadrare la crisi del sistema calcio come crisi istituzionale che si trascina da tempo nella FIGC non in grado di assumere, con fermezza, decisioni sia individuali sia proprie di sistema.

Si pensi alle diverse recenti decisioni sulla vicenda delle alterazioni di bilancio della Juventus assunte dalla UEFA (*squalifica dalle competizioni europee per falso in bilancio e violazione degli accordi di fair play*) e dalla FIGC (*patteggiamento con penalizzazione di punti in classifica, ma permanenza nel Campionato di Serie A*), ma, soprattutto, per quello che riguarda lo specifico tema in discussione, al mancato coraggio di istituire nei club una vera funzione di SLO (Supporter Liaison Officer) nel rispetto delle direttive UEFA, sin dal 2011, sulla base delle consolidate positive esperienze straniere, addirittura non rispettando neppure l'obbligo legislativo previsto dall'art. 4 della Legge n. 86/2019 della presenza nei club di un organo consultivo per la tutela degli interessi dei tifosi. (Sul tema si rinvia all'allegata Nota dell'Avv. Massimo Rossetti).

In proposito è importante evidenziare le parole del GIP, Domenico Santoro, con riferimento agli ultras che *"si muovono in una situazione di omertà paragonabile a quelle che le organizzazioni di tipo mafioso sono in grado di ingenerare sul territorio dalle stesse controllato"* (così Il Corriere della Sera, 1.10.2024, pag.8).

Al riguardo è opportuno ricordare quanto riportato nel Rapporto Annuale 2023 dell'O.N.M.S., pag.33): *"L'ultimo censimento effettuato sulle tifoserie ultras delle serie professionistiche ha fatto emergere come in Italia risultino attivi 431 Gruppi"*.

Il contrasto all'illegalità, in chiave repressiva della DIGOS ha portato a n.146 arresti ed a n. 2.049 denunce in stato di libertà delle n.2644 persone complessivamente segnalate all'autorità Giudiziaria.

Le presenti Riflessioni sono stilate con riferimento, unicamente, alle considerazioni formulate dai Magistrati nell'inchiesta "Doppia Curva e riportate dalla stampa (1.10.2024) "per quanto riguarda *"controlli assolutamente carenti"* e *"le carenze organizzative nella gestione dei rapporti con le tifoserie"* e più in generale *"nelle falle del sistema e dei pochi controlli"*.

In particolare, si intende richiamare l'attenzione su un aspetto dell'organizzazione aziendale delle società calcistiche professionistiche le cui finalità "sportive" non le rendono avulse dagli obblighi propri di società per azioni regolamentati dal codice civile.

Il richiamo espresso è all'adozione, proprio in relazione all'essere spa, di un modello organizzativo così come previsto dal Decr.lgs 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

Con molta enfasi e facendo riferimento alla riforma dello sport prevista dai Decr.Lgs 2021 e 2023, si riporta dalla stampa l'obbligo per le società sportive professionistiche, le Associazioni e le società



sportive dilettantistiche di “predisporre e adottare i modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad essa conformi”.

Il modello, cioè di gestione e di controllo già previsto ai sensi del richiamato Decr.Lgs 231/2000 e dall’art. 9, comma 5, dello Statuto FIGC, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Lega Nazionale Professionisti di Serie A in data 7 marzo 2023.

Le considerazioni dei Magistrati , che hanno portato all’arresto di ben 19 soggetti, muovono tutte da una matrice comune: l’inefficacia dei modelli organizzativi adottati dalle società che, indipendentemente dalle Linee Guida della FIGC richiamate, avrebbero dovuto, da tempo, essere adottate come “anticorpi organizzativi” diretti alla “migliore verifica della loro adeguatezza” e che le società avrebbero dovuto, da tempo, applicare e comunque dal 2019, quando la FIGC aveva emanato le Linee Guida ai sensi dell’art. 7, comma 5, dello statuto federale, introducendo un correttivo alla responsabilità societaria, proprio grazie alla presenza di un idoneo modello organizzativo (art. 7 Codice di Giustizia Sportiva).

Infatti, in questa attuale vicenda, la FIGC, correttamente, ha richiesto ai Magistrati di Milano copia degli atti, al fine di valutare i comportamenti delittuosi accertati e in corso di accertamento, alla luce del Codice di Giustizia Sportiva.

Tale valutazione è la conseguenza della valutazione fatta dai Giudici circa le caratteristiche del modello organizzativo adottato dai club indagati: *idoneità, efficacia, effettivo funzionamento*. Valutazione rilevatasi, per tabulas, completamente negativa.

Poste queste premesse è allora possibile ipotizzare i rischi “sportivi” in cui potrebbero incorrere i club, ritenuti tuttora dai Magistrati “parti offese”, alla luce delle normative federali.

Le potenziali responsabilità dei Club calcistici chiamati in causa, così come il mancato controllo da parte della FIGC, scaturiscono dal congiunto operare dello *Statuto della FIGC, dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC* e dalle 131 pagine che illustrano il Modello organizzativo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Lega Nazionale Professionistica Serie A nel marzo:

In particolare, si richiamano:

Codice di Giustizia di Giustizia Sportiva

Art. 6 “Responsabilità della società”: comma 1 (La società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali), comma 4 (La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza), comma 5 (La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all’art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società);

Art. 9 “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, comma 1 (I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice e delle norme federali...);

Art. 25 “Prevenzione di fatti violenti”: comma 1 (Alla società è fatto divieto di contribuire con interventi finanziari o con altre utilità alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e



non organizzati di propri sostenitori...) comma 2 (Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso ..);

Art. 27 "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche", comma 1 (Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche...); comma 4 (Le società devono individuare al loro interno un soggetto responsabile per la adozione e la applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche...).

Statuto FIGC.

Art. 7: "Le Società ": comma 5 (Il Consiglio federale , sentite le Leghe interessate emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto....)

Legge Nazionale Professionisti Serie A –Modello a norma del D.Lgs 231/2001

Definizioni, pag. 5: Illecito Sportivo atto contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità o, comunque, illecito previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

2.3. La funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: pag. 13, "La mera adozione del modello da parte dell'organo amministrativo non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo";

2.4. Lo Statuto FIGC – art.9 comma 5 , pag. 15 prevede "al punto d) la nomina di un organismo di vigilanza composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento";

1. "Le attività sensibili individuate", pag. 58 "Promettere o versare direttamente o per interposta persona, somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della società anche a seguito di illecite pressioni o ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni...";

3.3. "Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs 231/2001). Pag. 74"

".. la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente od un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della società medesima";

3.3.3. Presidi di controllo specifici. Pag. 104: "Instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio,ricettazione o reimpiego.."

Alfredo Parisi



I tifosi ed il calcio: solo un fenomeno criminale?

Le Istituzioni sportive e statali hanno sempre preso in considerazione i tifosi solo ed in prevalenza quale fenomeno criminale.

Cosicché hanno sempre negato ai tifosi qualsiasi sostanziale forma di rappresentanza, intendendo il tifoso non già quale è, vale a dire un consumatore, come tale titolare di ben precisi e specifici diritti, bensì alla stregua di un "utile idiota" da sfruttare sul piano economico, senza alcuno scrupolo.

Ciò approfittando del fatto che, come dice il filosofo Prof. Simon Critchely (Direttore del Dipartimento di Filosofia della New York School for social research) nel suo libro *"Cosa pensiamo quando pensiamo al calcio"* (Einaudi Edizione 2018), *"Essere un amante del calcio vuol dire credere nelle favole. Essere un po' stupidi ed un po' utopistici. Sospesi tra la follia di Erasmo e l'utopia di Thomas More"*.

In questo modo non ci si può stupire se, come dimostrato anche da recenti vicende giudiziarie, si è finito per lasciare campo libero a infiltrazioni della criminalità nelle tifoserie.

Infiltrazioni spesso tollerate dalle società non solo per metus, ma, anche, per convenienza, potendo quelle infiltrazioni essere utilizzate quale supporto alle proprie politiche di gestione.

Ed è a questo punto che una Associazione, Federsupporter, creata allo scopo di realizzare una rappresentanza legale corretta e trasparente dei diritti e degli interessi dei tifosi quali spettatori sportivi e quali piccoli azionisti di società sportive, è stata sempre oscurata ad ogni livello, in specie dai mass media, perché evidentemente ritenuta, per i suoi scopi e le per la sua attività, non confacente agli interessi dei "poteri forti" che operano nel nostro calcio e lo governano.

Fra i numerosi interventi effettuati nel tempo da Federsupporter, richiamo, fra tutti, il Saggio *"Coinvolgimento nelle organizzazioni dei tifosi"* predisposto per l'inserimento in un più ampio volume di prossima pubblicazione, dell'amico Presidente Alfredo Parisi.

Nel Saggio sono, puntualmente ed esaustivamente, analizzati tutti gli aspetti concernenti il suddetto mancato coinvolgimento.

In particolare, il sostanziale boicottaggio da parte delle Società della figura dello SLO (Supporter Liaison Officer), figura prevista sia dalla normativa UEFA, sia dalla FIGC.

Istituzione rimasta, sostanzialmente, formale, anzi formalistica, solo sulla carta.

Quella figura, anzi un vero e proprio Dipartimento societario, che avrebbe dovuto e dovrebbe assicurare un "dialogo costante" con i tifosi.

Più esattamente, con associazioni di tifosi aventi il requisito della personalità giuridica.



Requisito, però, che, come più volte sottolineato da Federsupporter, è di impossibile ottenimento, posto che associazioni del genere non possono possedere le risorse economiche richieste per conseguire il predetto riconoscimento.

Ne consegue che un diritto di rappresentanza, normativamente previsto, finisce per essere denegato de facto.

Ne deriva che è stato ed è impossibile realizzare quel costante dialogo tra società e rappresentanza dei tifosi richiesto.

Non solo, ma non è stato e non è attuato quanto stabilito dall'art. 4 della Legge n.86/2019, secondo la quale dovevano essere costituiti nei club calcistici organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi.

Norma che, pur non del tutto idonea a garantire tale tutela, tuttavia rappresentava a livello legislativo, un formale riconoscimento del diritto dei tifosi ad avere rappresentanza nei club calcistici, sia pure solo in forma consultiva.

Ma anche questo primo, pur timido, riconoscimento è stato sinora completamente disatteso.

Forse perché i padroni e padrini del pallone sono insofferenti a qualsiasi forma di partecipazione alla vita dei club da parte di soggetti rappresentativi dei tifosi civili e perbene, che sono la stragrande maggioranza, preferendosi tollerare, o persino avvalersi all'occorrenza, di soggetti criminali o legati alla criminalità.

Fino a quando, mi chiedo e chiedo, si vorrà continuare ad ignorare il monito di cui al citato Saggio di Parisi secondo cui occorre separare tra loro azionariato, gestione e controllo nelle società calcistiche?

Fino a quando si vorrà continuare ad ignorare il virtuoso, sia sul piano economico, sia sportivo, sia dell'ordine e della sicurezza pubblica, modello tedesco?

Un modello che garantisce ai tifosi la maggioranza del 50% + 1 del diritto di voto nelle assemblee di società di calcio.

Laddove, a titolo esemplificativo, il Bayern Monaco ha, quale socio di maggioranza (76%) una Associazione di circa 300.000 tifosi del club, mentre la gestione è detenuta da tre colossi dell'industria locale (Adidas, Allianz, Audi).

Un modello che, come scrive Parisi, proprio in virtù di una logica di separazione tra le richiamate funzioni, azionariato, gestione, controllo, costituisce *“sia una barriera ad operazioni di rastrellamento monopolistico, sia un punto fermo nello sviluppo strategico e nella valorizzazione sociale ed economica del territorio”*.

Avv. Massimo Rossetti